

BVGer D-2729/2021 vom 18. Juni 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2729_2021

FR: TAF D-2729/2021 du 18 juin 2021

IT: TAF D-2729/2021 del 18 giugno 2021

Regeste

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2

Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1

La ricorrente, nel suo gravame, censura dapprima ed essenzialmente la decisione impugnata, poiché a mente sua, la SEM non avrebbe accertato sufficientemente i fatti giuridicamente rilevanti riguardo al suo stato di salute, violando conseguentemente anche il suo obbligo istruttorio. Dappresso, verrà quindi esaminato il fondamento o meno di tale censura.

E. 4.2.1

Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 4.2.2

La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144).

E. 4.2.3

Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza D-291/2021 consid. 7.3.2, A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C.179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6515/2010

del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C.720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2; cfr. per il tutto tra le altre la sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 4.3).

E. 4.2.4

I principi sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5).

E. 4.2.5

Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio federale sottolineava come l'assistenza sanitaria per i richiedenti l'asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trattamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo del 3 settembre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l'asilo presso un medico esterno, quest'ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un « formulario F2 ». Qualora la documentazione agli atti non permetta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compilazione di un « formulario F4 » da parte del curante. Nulla vieta inoltre al ricorrente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.5 e D-291/2021 consid. 7.3.4). Di principio, le autorità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6).

E. 4.3

Nel caso in parola, al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della Segreteria di Stato conteneva già ampia documentazione medica riguardante la situazione valetudinaria della ricorrente (cfr. atti SEM n. 26/2, 36/2, 39/1, 40/1, 43/1, 44/1, 45/2, 48/3, 49/2, 51/5, 52/2, 53/1, 54/1 e 56/2). In particolare, dal certificato medico di dimissione del (...) inerente il secondo ricovero della ricorrente presso la (...) di C._____, si evince chiaramente la diagnosi di: disturbo delirante - diagnosi già posta nell'arco del primo ricovero presso la medesima struttura (cfr. atto SEM n. 51/5) - il suo decorso clinico, come pure la terapia farmacologica impostata ([...]), e la prosecuzione delle cure presso la psichiatra curante (cfr. atto SEM n. 48/3). Dalle successive visite mediche dal profilo psichiatrico, rispettivamente del (...) (cfr. atto SEM n. 45/2), (...) (cfr. atto SEM n. 49/2) e (...) (cfr. atto SEM n. 52/2), si evince come la diagnosi è stata posta come schizofrenia paranoide, e l'assunzione di (...) è stata sospesa (cfr. atto SEM n. 49/2), nonché è stata tramutata la terapia di (...) da gocce a compresse come pure per il (...) (su richiesta della ricorrente, cfr. atto SEM n. 52/2). A parte una visita ginecologica effettuata il (...), dalla

quale non è risultato nulla di rilevante (cfr. atto SEM n. 56/2), per la richiedente non sono state previste ulteriori visite mediche, neppure dal profilo psichiatrico (cfr. atto SEM n. 53/1). Da tali insorgenze, il Tribunale ritiene che la SEM potesse partire dal presupposto che la situazione medica della ricorrente fosse stata sufficientemente acclarata, con una diagnosi posta ed una terapia farmacologica impostata. Alla stessa stregua dell'autorità inferiore, anche lo scrivente Tribunale, ritiene quindi, contro il parere della ricorrente, che ulteriori approfondimenti - in particolare lo stabilimento di un rapporto medico F4 - non fossero necessari prima dell'emanazione di una decisione nel caso di specie. Il fatto che la ricorrente abbia dovuto essere nuovamente ricoverata presso la (...) di C. _____ in data (...) (cfr. atto SEM n. 60/1), non muta tale conclusione. Invero come rilevabile sia dal parere al progetto di decisione del 1° giugno 2021 che dalle argomentazioni proposte nello stesso gravame dalla ricorrente, si evince che il ricovero ospedaliero sarebbe ascrivibile alla comunicazione del progetto di decisione alla ricorrente da parte della rappresentante legale, per tutelarne l'incolumità (cfr. atto SEM n. 62/3; ricorso, p.to 4, pag. 6). Non vi sono però né agli atti né men che meno addotti con il ricorso, degli elementi concreti, che inducano a ritenere che le diagnosi e/o la terapia della ricorrente poste prima del suo ricovero in (...) il (...), siano mutate con quest'ultimo ricovero. Come rettamente motivato anche nel provvedimento querelato dall'autorità inferiore, anche il Tribunale è d'avviso che il nuovo e più recente ricovero dell'insorgente in (...), in mancanza di indizi concreti e sostanziati che proverebbero il contrario e viste le argomentazioni addotte dalla stessa insorgente a motivo del ricovero, sia stato ingenerato da uno scompenso psichico dovuto alla comunicazione della decisione avversata, che decideva in particolare del suo allontanamento verso la Svezia. Opposizione ad un suo rientro in Svezia che ella ha sempre palesato, anche nei due ricoveri precedenti in (...) (cfr. atti SEM n. 48/3, 51/5, 55/2, e 62/3). Tuttavia, tale opposizione ed un eventuale e momentaneo peggioramento del suo stato di salute psichico dovuto alla prima, non risultano in nessun caso essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, come si vedrà anche dappresso (cfr. infra consid. 8 e 9). Senza volere in alcun modo sminuire lo stato valetudinario psichico della ricorrente, allo stato attuale degli atti, appare invece indubbio come il substrato fattuale non contenga indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale applicabile, che possano comportare una violazione di disposizioni internazionali così come postulato nel gravame dall'insorgente (cfr. infra consid. 8.6). Allo stesso modo, non vi sono elementi agli atti per sospettare che le patologie diagnosticate - e ciò vale anche in esito all'ultimo ricovero in (...) - possano raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento della ricorrente in Svezia (cfr. infra consid. 8.6). Neppure si può partire dall'assunto che le problematiche di salute possano risultare decisive in termini di esigibilità (cfr. infra consid. 9.2), né tantomeno che fosse necessario effettuare degli accertamenti supplementari dal profilo medico, in particolare di attendere il certificato medico inerente l'ultimo ricovero della ricorrente in (...) - così come da lei postulato nel gravame - per potersi determinare sulla fattispecie con cognizione di causa e riguardo in particolare all'esecuzione dell'allontanamento della medesima in Svezia. Invero, si ribadisce come gli atti all'incarto risultano sufficientemente limpidi dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, con delle diagnosi e delle terapie chiaramente determinate ed impostate, che non vengono scalfite da alcun indizio sostanziato e concreto apportato dall'insorgente con il ricorso che sosterebbe il contrario a seguito del suo ricovero del (...). Si può quindi partire

dal presupposto che la documentazione medica agli atti fosse completa ed esatta, anche dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, al momento dell'emanazione della decisione avversata, come dai principi sopra esposti (cfr. consid. 4.2.1 e 4.2.2). L'autorità inferiore non è dunque venuta meno al suo obbligo di procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti.

E. 4.4

Per il resto, non si vede come la motivazione presente nella decisione avversata per rifiutare l'allestimento di un rapporto F4, possa essere ritenuta "standardizzata" (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 6), in quanto la SEM si è in modo chiaro, esplicito e dettagliato espressa in merito alla situazione medica della ricorrente, prima di addivenire a tale conclusione (cfr. decisione impugnata, p.to III, pag. 6 segg.). Una violazione del suo obbligo di motivare la decisione, corollario fondamentale del diritto di essere sentito della parte, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101), non è quindi ravvisabile da parte dell'autorità inferiore.

E. 4.5

Ne discende quindi che, le doglianze formali espresse dalla ricorrente circa l'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti rispetto alla sua situazione medica - e di converso pure in merito alla violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità resistente - nonché in merito alla violazione dell'obbligo di motivare la sua decisione da parte della SEM, vanno dunque recisamente respinte.

E. 5.1

Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Svezia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi (cfr. Allegato 2, art. 2, dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1], RS 142.311), per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 5.2

Nel caso in rassegna, dagli atti risulta che alla ricorrente è stata riconosciuta la protezione in Svezia con il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che ella è stata messa al beneficio di un permesso di soggiorno valido sino all'(...) (cfr. atti SEM n. 19/2, 25/2 e 32/2). Altresì, la Svezia, in data (...), ha dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atti SEM n. 32/2 e 33/2).

E. 5.3

Dal canto suo, l'insorgente non contesta nel gravame, anzi ha confermato l'ottenimento della protezione internazionale in Svezia in data (...) nel corso del colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 23/3), e non riferisce nemmeno di rischiare di venire allontanata in Somalia.

E. 5.4

Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente.

E. 6

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 7

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).

E. 8.1

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 8.2

Altresì, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del

divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene dunque all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione e la esponano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4).

E. 8.3

Nella presente fattispecie, la ricorrente, quale rifugiata riconosciuta, può senz'altro rivolgersi alle competenti autorità svedesi per far valere i diritti che le spettano. In particolare, dagli atti non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psichico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In primo luogo, i timori da ella espressi nei confronti di alcune persone che in Svezia attenterebbero alla sua vita e che le avrebbero fatto una magia all'età di 17 anni (cfr. atto SEM n. 55/2 e 62/3), non sono supportati dal benché minimo elemento concreto e sostanziato. Il fatto che ella abbia riferito in ambito ospedaliero del suo rifiuto a voler ritornare in Svezia (cfr. atto SEM n. 48/3), non sostiene inoltre, a differenza di quanto rilevato dalla rappresentante legale nel ricorso, i suoi asserti persecutori. Invero, quanto osservato dai medici in tale contesto, appare essere ascrivibile esclusivamente alle patologie di cui è affetta la ricorrente e non a sostanziare degli indizi di una persecuzione, in quanto le sue stesse argomentazioni a supporto del rifiuto di un rientro in Svezia, come osservato dagli stessi medici, apparivano incongrue (cfr. atto SEM n. 48/3). Inoltre, ella non ha mai allegato di essersi rivolta per tali timori alle autorità svedesi, che avrebbero potuto, se dati gli estremi, accordarle il sostegno e la protezione richiesta, ciò che supporta maggiormente quanto sopra espresso. Tuttavia, nulla vieta di presumere che, in caso di necessità, ella possa farlo in futuro e che la Svezia, quale Stato di diritto, dispone di autorità di polizia e giudiziarie funzionanti che sono disposte ed in grado di offrirle una protezione adeguata, in caso di bisogno. In secondo luogo la Svezia è segnataria in particolare della CEDU e della Conv. tortura e ne applica a tale titolo le disposizioni. Non vi sono elementi per ritenere che il predetto Paese non si attenga in modo sistematico agli obblighi internazionali derivanti da tali convenzioni. Per di più ella è legata alla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011), ove al suo capo VII sono regolamentati i diritti di cui dispongono sia i rifugiati sia le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. L'insorgente non apporta alcun elemento concreto e circostanziato, che giunga a far ritenere che, durante il suo lungo soggiorno in Svezia (almeno dal [...] del [...], secondo la data di deposito della sua domanda d'asilo), ove ha pure ottenuto lo statuto di rifugiato il (...), si sia ritrovata in una situazione di indigenza estrema o confrontata all'indifferenza delle autorità e delle diverse organizzazioni caritative presenti in loco, o che a maggior ragione vi si troverà in futuro. Al contrario, ella ha allegato che allorché avrebbe iniziato a stare male in Svezia, avrebbe trascorso diversi mesi in ospedali

psichiatrici, con trattamento a base di (...) (cfr. atti SEM n. 23/3 e n. 26/2), nonché si sarebbe potuta sposare nel (...) e divorziare dopo (...) mesi dal marito (cfr. atto SEM n. 51/5). Tali elementi risultano supportare maggiormente la conclusione del Tribunale che la ricorrente abbia già in passato ricevuto le cure adeguate e l'aiuto necessario da parte delle strutture e delle autorità preposte in Svezia, e che potrà ottenerli anche in futuro, ove necessario. Sulla scorta di tali evenienze, non sussiste quindi nei suoi confronti alcun "real risk" di essere sottoposta, in Svezia, a trattamenti contrari in violazione delle succitate normative europee o dell'art. 4 della CartaUE.

E. 8.4

Quanto alle patologie riferite dall'insorgente, va rilevato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

E. 8.5

Sempre in quest'ambito, si deve ricordare che l'aggravamento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 8.7, D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consid. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C.221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2). Tuttavia, le autorità competenti per l'esecuzione sono tenute ad adottare tutte le misure ragionevoli nel quadro del rimpatrio per garantire che la vita e la salute dell'interessato non siano compromesse (cfr. sentenze del Tribunale federale 2D.14/2018 del 13 agosto 2018 consid. 7.3, 2C.98/2018 del 7 novembre 2018 consid. 5.5.3, DTAF 2017 VI/7 consid. 6.4; sentenza della CorteEDU Sanda Dragan e altri contro Germania del 7 ottobre 2004, 33743/03, § 1.2.a).

E. 8.6

Orbene, dagli atti all'inserto e dallo stato valetudinario già sopra descritto (cfr. supra consid. 4.3), senza volerne sminuire in alcun modo la portata, le condizioni di salute della ricorrente - anche tenendo conto dell'ultimo ricovero che risulta essere riconducibile esclusivamente all'esito negativo della domanda d'asilo - appaiono attualmente comparabili a quelli referenziati nella decisione avversata e pertanto non appaiono di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza testé enunciata, né implicano la necessità di una presa in carico medica immediata ed ininterrotta ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-1101/2021 del 14 maggio 2021). In particolare, d'un lato, la sua malattia non risulta

essere, dagli atti all'inserto, ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale, da far apparire la morte quale prospettiva prossima in caso di trasferimento. D'altro lato, non risultano neppure dei seri motivi di considerare che ella sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute in caso di un suo trasferimento in Svezia. Invero, è notorio che il precitato Stato di destinazione disponga di strutture mediche sufficienti e simili a quelle presenti su suolo elvetico (cfr. sentenza del Tribunale F-1249/2021 del 31 marzo 2021 con ulteriore riferimento citato) e che dunque l'insorgente vi potrà ottenere i trattamenti medici adeguati, tanto più che ella stessa ha dichiarato di aver già beneficiato nel medesimo Paese di ospedalizzazioni e cure in ambito psichiatrico in passato (cfr. atti SEM n. 23/3, n. 26/6 e n. 48/3). Evenienza inoltre non del tutto marginale - visti in particolare i sentimenti di tristezza e di abbandono esternati dalla medesima nell'ambito dello scompenso psichico del (...) che ha condotto al suo primo ricovero in (...) (cfr. atto SEM n. 26/2) - è che in Svezia ella potrà ritrovare la madre, che in tale Paese pure soggiornerebbe secondo le allegazioni dell'insorgente, con la quale ella risulta essere tutt'ora in contatto (cfr. atto SEM n. 48/3). Se vi fosse la necessità, incomberà del resto alle autorità incaricate dell'esecuzione di prendere le misure destinate a evitare ogni rischio nel quadro del rinvio e di assicurare una presa in carico adeguata dell'interessata al suo rientro in Svezia. In tale contesto, si rileva come la conclusione testé esposta non è scalfita in alcun modo neppure dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (di seguito: CGUE) citata dalla ricorrente nel gravame (cfr. sentenza della CGUE [Quinta Sezione] del 16 febbraio 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale] che oppone C.K, H.F., A.S. contro Repubblica slovena, nella causa C-578/16), peraltro sviluppata in ambito di un caso di applicazione del Regolamento Dublino che nella presente disamina non trova alcuna applicazione, e dalle argomentazioni a supporto della stessa contenute nel gravame (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 7). Inoltre, onde evitare eventuali ulteriori scompensi psichici della ricorrente a causa della sua opposizione ad un rientro in Svezia (cfr. in tal senso atto SEM n. 48/3), nonché eventuali futuri ricoveri in ambito psichiatrico, si invita la rappresentante legale dell'interessata a voler prendere contatto precedentemente con i medici curanti della ricorrente, per discutere delle modalità più opportune di comunicazione alla stessa del contenuto della presente sentenza.

E. 8.7

In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Svezia dell'insorgente è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico, nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 9.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile. Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale D-2449/2021 del 1° giugno 2021).

E. 9.2

Nella presente fattispecie, l'insorgente non è però riuscita in tale intento. Invero, le problematiche mediche di cui ella è affetta, peraltro già trattate sopra anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. Segnatamente, in tale contesto, i problemi di salute risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta comunque essere il caso di specie come già sopra considerato (cfr. consid. 8.6).

E. 9.3

Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile. Dagli atti all'inserto, non vi è infatti modo di ritenere che lo stato di salute della ricorrente - anche tenuto conto del più recente ricovero in (...) - si degraderebbe così rapidamente da risultare una minaccia grave e concreta per la sua integrità fisica. Ciò anche in considerazione della possibilità di far capo al sistema sanitario in essere nel Paese di destinazione (cfr. supra consid. 8.6).

E. 10

Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità svedesi hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente. In tale contesto, le restrizioni temporanee da relazionare alla situazione pandemica risultano inoltre essere ininfluenti (cfr. sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 10).

E. 11

Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 12

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 13

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 14

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 15

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.